

TI_GERICHTE 80.2023.91 vom 14. April 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-04-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2023.91

FR: TI_GERICHTE 80.2023.91 du 14 avril 2023

IT: TI_GERICHTE 80.2023.91 del 14 aprile 2023

Regeste

Procedura: reclamo, termine, prova della notificazione della decisione, reclamo 40 giorni dopo la pretesa intimazione per posta semplice, lettera tempestiva all'Ufficio esazione e condoni

Erwägungen

E. 1.1

La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

E. 1.2

Nel caso in esame, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo, difettandone i requisiti di legge. Di conseguenza, questa Camera si limiterà a verificare se sia legittima la decisione dell'autorità fiscale d'irricevibilità del reclamo interposto contro la decisione di tassazione del 1°.3.2023.

E. 2.1

Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Quando l'ultimo giorno del termine di ricorso cade su un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dallo Stato, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 192 cpv. 2 LT; art. 132 cpv. 2 LIFD).

E. 2.2

La notificazione deve permettere al destinatario di prendere conoscenza della decisione, rispettivamente di poter far uso dei corretti rimedi giuridici contro la stessa. Di conseguenza, una decisione è correttamente notificata soltanto quando entra nella sfera di controllo del suo destinatario (cfr. ad es. DTF 113 Ib 296 consid. 2a). Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decisione dell'autorità spedita per lettera raccomandata è notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l'ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa

giurisprudenza si applica nei casi in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3). Una decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest'ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. sentenza TF 2A.494/2005 del 7.2.2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).

E. 2.3

con riferimenti ivi citati). Infatti, secondo il principio della buona fede e del divieto dell'abuso di diritto, il contribuente che viene a conoscenza oppure sospetta che è stato oggetto di una decisione che non gli è stata notificata è, in applicazione del principio della buona fede, tenuto ad informarsi sull'esistenza e sul contenuto della stessa, pena il rischio di vedersi opporre l'irricevibilità del gravame per tardività (cfr. anche Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2 a ediz., Basilea 2017, n. 2 ad art. 133 LIFD, sentenza TF 2C_318/2009 del 10.12.2009 consid. 3, in RDAF 2010 II 303). Il Tribunale federale ha infatti giudicato, più volte, che il termine di ricorso è rispettato quando il ricorrente agisce nei trenta giorni a contare dal momento in cui poteva, secondo il principio della buona fede, essere a conoscenza della decisione contestata (sentenza TF 2C_318/2009 del 10.12.2009 consid. 3.3.). Il destinatario di un'omessa o irregolare notificazione di una decisione ha quindi sì, il diritto di impugnarla anche dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario, ma non può differire la sua azione a piacimento. Al contrario, deve agire a salvaguardia dei propri diritti, non appena ha conoscenza dell'esistenza di una decisione che lo riguarda (RtiD II 2004 p. 399).

E. 2.4

Per rendere verosimile l'avvenuta notificazione di una decisione di tassazione, l'autorità fiscale può avvalersi di circostanze concludenti che confermino in modo univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario e, segnatamente, alla data indicata dall'autorità. Costituiscono ad esempio una prova indiretta dell'avvenuta intimazione della tassazione: il fatto che il contribuente abbia ricevuto, senza reagire immediatamente, le polizze di versamento del conguaglio di imposta in cui è indicata la data di intimazione della tassazione, il richiamo e la diffida di pagamento e il fatto che il contribuente abbia pagato il conguaglio di imposta cantonale mediante una bolletta che fa riferimento alla tassazione notificata (cfr. sentenza CDT 80.2019.253 del 4.11.2019 consid.

E. 3.1

Nel caso che qui ci occupa, l'autorità fiscale ha notificato la decisione di tassazione IC/IFD 2021, datata 1.3.2023, per posta semplice. In base alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova, all'UT incombeva comprovare la data di notifica della stessa, anche indirettamente. Ora, l'autorità fiscale, in sede di osservazioni, si è limitata ad indicare che, la decisione di tassazione sarebbe stata inviata al contribuente ancora nel mese di febbraio 2023, senza tuttavia apportare alcuna prova – anche indiretta – del fatto che la notifica sia effettivamente avvenuta a fine febbraio 2023 o entro il 1.3.2023. Già solo per tale motivo, il reclamo doveva essere dichiarato ricevibile e l'autorità fiscale avrebbe dovuto entrare nel merito delle censure sollevate.

E. 3.2

Ad ogni modo, oltre allo scritto del 12.4.2023 dell'avv. _____, espressamente qualificato reclamo, si rileva che i coniugi _____, si erano già rivolti, con scritto datato 16.3.2023, all'Ufficio esazione e condoni, che aveva risposto loro il 22.3.2023. Nello scritto in parola, trasmesso anche in copia per conoscenza all'UT di RS 1, avevano indicato: " Chiedo all'Ufficio di tassazione di _____, che ci legge in copia, di attendere a considerare la notifica d'imposta 2021 in maniera definitiva da tenere in sospeso ed eventualmente di partecipare al colloquio con il sig. _____ ". Ora, dal tenore dello scritto appare chiara la volontà di impugnare la decisione del 1.3.2023: in effetti emerge con evidenza l'intenzione di non far crescere in giudicato la decisione di tassazione del 2021. Anche qualora, per denegata ipotesi, lo scritto fosse unicamente giunto all'UEC, quest'ultima autorità avrebbe dovuto, per competenza, trasmetterlo, come reclamo, all'UT di RS 1. Infatti giusta l'art. 192 cpv. 4 LT (cfr. anche art. 133 cpv. 2 LIFD) un atto presentato a un ufficio incompetente deve essere trasmesso senza indugio all'autorità fiscale competente. Il termine di presentazione dell'atto è reputato osservato se quest'ultimo è giunto all'ufficio incompetente o è consegnato a un ufficio postale svizzero il giorno della scadenza.

E. 3.3

Ne consegue che i coniugi _____ si sono aggravati tempestivamente contro la decisione di tassazione IC/IFD 2021. L'UT ha pertanto decretato a torto l'irricevibilità del loro gravame.

E. 4

Il ricorso è accolto. L'autorità fiscale ha dichiarato a torto irricevibile il gravame presentato dai contribuenti. Gli atti vengono trasmessi all'UT affinché entri nel merito delle censure del gravame presentato contro la decisione IC/IFD 2021. Non vengono prelevate tasse e spese di giustizia. Ai ricorrenti viene riconosciuta un'adeguata indennità a titolo di ripetibili e viene restituito loro l'anticipo versato. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è accolto . § Di conseguenza, la decisione su reclamo IC/IFD 2021 è annullata e gli atti vengono retrocessi all'autorità fiscale affinché entri nel merito del gravame. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. L'anticipo di fr. 500.- viene restituito ai ricorrenti. 3. Vengono assegnati fr. 300.- a titolo di ripetibili. 4. Contro il presen Copia per conoscenza: - municipio di _____. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.